



Città di TREVIGLIO

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.79 in data 20.12.2016

TITOLO I NORMATIVA GENERALE

Art. 1 - Applicazione della normativa

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche, comunque esercitato, sul territorio comunale di Treviglio, facendo espressamente riferimento alla normativa europea, statale e regionale.
2. I mercati e le fiere sono gestiti dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato. Il Comune può affidare alle associazioni di categoria e a loro consorzi, nonché a società ed enti a loro collegati o da loro controllati, mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali e alle fiere, assicurando il controllo sui livelli del servizio erogato. Tali soggetti sono individuati considerando in via prioritaria la rappresentatività sindacale degli operatori, la disponibilità di sedi, di personale, di strutture tecniche e di risorse economiche e finanziarie in grado di soddisfare adeguatamente le obbligazioni derivanti dalla stipula delle convenzioni.
3. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento tutte le iniziative temporanee di carattere culturale, artistico, promozionale e di tempo libero, organizzate col patrocinio dell'Amministrazione Comunale, che comportino occupazioni di aree pubbliche e nelle quali non si esercita nessuna attività di vendita, ovvero la si eserciti con carattere di occasionalità da parte di associazioni od enti senza scopo di lucro e che non si riferiscono alla tipologia di sagre.
4. Le presenti norme non trovano altresì applicazione nelle manifestazioni fieristiche di cui al titolo IV della legge regionale 2/2/2010 n.6 e nelle aree organizzate per lo spettacolo viaggiante e per le attività di vendita esclusivamente riservate ai produttori agricoli fatta salva, per questi ultimi, l'osservanza delle disposizioni di cui al successivo art. 41.

Art. 2 - Definizioni

1. Al fine dell'applicazione del presente regolamento si richiama integralmente la normativa nazionale e regionale in merito alle definizioni ricorrenti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. Ai fini del presente regolamento si intendono inoltre per:
 - *posteggio riservato*: il posteggio individuato per i produttori agricoli o battitori;
 - *posteggi isolati o fuori mercato*: le aree fuori dai mercati, soggette al rilascio di concessione, di cui il comune abbia la disponibilità, sulle quali siano individuati non più di 2 posteggi non attrezzati, destinati all'esercizio dell'attività commerciale (con esclusione dei punti esclusivi di vendita della stampa quotidiana e periodica e degli impianti di distribuzione di carburante) e di somministrazione di bevande per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese o in forma temporanea in occasione di particolari eventi;
 - *miglioria*: la possibilità per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;
 - *scambio*: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio.

Art. 3 – Individuazione delle aree mercatali e delle fiere

1. Nell'individuazione delle aree da destinare a sede di mercati o fiere, il Comune si attiene agli indirizzi e criteri di programmazione emanati dalla Regione Lombardia.

Art. 4 – Commissione consultiva

1. E' istituita una commissione consultiva comunale per il commercio su aree pubbliche, composta:

- a) dal Sindaco o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b) dal Dirigente del Corpo di Polizia Locale o da un suo delegato;
- c) dal Dirigente della Direzione Tecnica o da un suo delegato;
- d) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali degli esercenti il commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- e) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello provinciale.

Il ruolo di segretario è affidato al Responsabile del SUAP o suo delegato.

2. La commissione è nominata dal Sindaco, dura in carica fino a scadenza del mandato amministrativo.

3. La Commissione deve essere sentita in riferimento:

- a) alla programmazione di tutte le attività di commercio su area pubblica, ancorché esercitate in forma occasionale e alla stesura del calendario regionale delle fiere;
- b) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
- c) alla istituzione, ampliamento, soppressione e spostamento o ristrutturazione di luogo e di data dei mercati e delle fiere;
- d) alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi, compresi quelli destinati ai produttori agricoli;
- e) alla definizione dei canoni di concessione per l'occupazione del suolo pubblico;
- f) alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche;
- g) alle richieste di concessione di suolo pubblico o privato nella disponibilità comunale per l'istituzione di fiere al di fuori del calendario regionale;
- h) a ogni variazione del mercato, compresi gli orari di svolgimento del medesimo;
- i) alle richieste di deroga alle limitazioni e divieti all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse o nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, purchè l'attività sia esercitata in aree appositamente individuate, con veicoli destinati alla vendita ecologicamente compatibili, non impattanti con il paesaggio e l'architettura urbana e sia destinato alla somministrazione di alimenti e bevande tipici e di qualità con specifica attenzione per quelli facenti parte della tradizione enogastronomica nazionale.

4. L'adunanza è valida con la presenza della metà più uno dei componenti effettivi.

5. Il voto è deliberato a maggioranza dei membri presenti, compresi gli astenuti.

6. L'astensione dal voto equivale ad un voto contrario e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Il voto deve essere, di norma, espresso in modo palese. Quando sia richiesto da almeno un terzo dei presenti, il voto potrà essere segreto.

8. La Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti in modalità telematica, almeno 8 giorni prima della data della riunione, contenente l'ordine del giorno. Eventuali modifiche all'ordine del giorno potranno farsi solo con il consenso di tutti i membri presenti alla seduta della Commissione stessa.

9. Alle riunioni potranno prendere parte, su invito del Presidente o di almeno un terzo dei componenti della Commissione stessa e senza diritto di voto, esperti nelle materie attinenti alle competenze della Commissione o altri soggetti che la Commissione ritenga più utile sentire in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

10. La partecipazione alle commissioni di cui al presente articolo è a titolo gratuito.

Art. 5 – Competenze amministrative, di controllo e supporto logistico

1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, spettano all'Amministrazione Comunale che le esercita, secondo le rispettive competenze, attraverso lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) e il Comando di Polizia Locale, assicurando, in base alle rispettive competenze, l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

2. Al fine del regolare svolgimento delle fiere e dei mercati, il Comando di Polizia Locale avrà cura di provvedere alla disciplina della viabilità delle zone interessate con interdizione al traffico veicolare nei giorni e orari di svolgimento dei mercati e delle fiere. A cura della Direzione Tecnica del Comune, in raccordo con la Polizia Locale, dovrà essere garantita la visibilità dei posteggi mediante segnature o altro mezzo idoneo.

Art. 6 – Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto con le seguenti modalità:

a) su posteggi dati in concessione;

b) su qualsiasi altra area purché in forma itinerante.

2. Il commercio su aree pubbliche è vietato nelle stazioni ferroviarie e nelle autostrade senza permesso del proprietario o del gestore.

3. L'attività del commercio sulle aree pubbliche è subordinata al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal presente regolamento in conformità alle norme, criteri ed indirizzi previsti dalla normativa nazionale e regionale.

Art. 7 – Autorizzazione su posteggi dati in concessione

1. L'autorizzazione su posteggi e la relativa concessione nei mercati e nelle fiere (qualora prevista per queste ultime) è rilasciata dal Comune previa verifica della sussistenza dei requisiti e sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa nazionale e regionale. A tal fine il Comune provvede alla pubblicazione dei dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione.

2. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione gli interessati presentano al comune la domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale con le indicazioni del posteggio di cui si richiede la concessione.

3. La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale www.sportellounicotreviglio.it utilizzando la modulistica presente sullo stesso. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.

4. Nello stesso mercato o nella stessa fiera non possono essere rilasciate più di due concessioni per ciascun settore merceologico nelle aree mercatali o fieristiche con meno di cento posteggi ovvero di tre concessioni per settore merceologico in caso di posteggi superiori a cento.

5. Entro trenta giorni decorrenti dal termine per la presentazione delle domande, il Comune pubblica la graduatoria. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della stessa. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'albo del Comune.

6. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate con un unico atto in applicazione alla graduatoria di cui sopra, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa. In caso di revisione della graduatoria, il termine di trenta giorni decorre dalla data di pubblicazione della pronuncia di accoglimento dell'istanza.

7. Per il rilascio delle concessioni in posteggi già esistenti nei mercati o in posteggi nei mercati di nuova istituzione o relative a concessioni in posteggi di nuova istituzione nei mercati esistenti, valgono i criteri di selezione emanati dalla Regione.

Sentita la Commissione di cui all'art. 4 potranno essere previsti criteri valutativi aggiuntivi in rapporto alle esigenze e peculiarità specifiche del mercato.

Art. 8 – Posteggi isolati o fuori mercato

1. Le procedure per l'individuazione delle aree da destinare a posteggi isolati è simile a quella per le aree mercatali. Nel provvedimento istitutivo verranno stabilite le dimensioni, il settore merceologico o la tipologia di ciascun singolo posteggio ed ogni altra disposizione particolare relativa all'esercizio dell'attività di vendita sul posteggio stesso. L'ubicazione dei posteggi fuori mercato presenti sul territorio comunale, le loro dimensioni, i generi vendibili, gli orari di attività, sono indicati nelle rispettive schede identificative allegate al presente regolamento quale parte integrante e sostanziale.

2. I posteggi fuori mercato sono assegnati con criteri e modalità di cui al precedente articolo nel rispetto della normativa statale e regionale e sentita la Commissione di cui all'art. 4. Ai fini della concessione del posteggio costituisce titolo di priorità non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi in un'area pubblica comunale.

3. I posteggi fuori mercato occasionalmente liberi sono giornalmente concessi agli operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, con la procedura indicata all'art. 29 del presente regolamento.

Art. 9 – Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante è rilasciata dal Comune a favore di persone fisiche o giuridiche che intendono avviare l'attività nel Comune di Treviglio, purchè il richiedente, a seguito di verifica tramite il sistema informativo regionale, non risulti titolare di un'altra analoga autorizzazione rilasciata da un altro comune.

2. Il Comune provvede ad aggiornare l'autorizzazione rilasciata da altro Comune in caso di cambiamento dei dati anagrafici presenti sull'autorizzazione comunicati dall'operatore.

3. La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale www.sportellounicotreviglio.it utilizzando la modulistica presente sullo stesso. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.

4. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

5. Alla medesima procedura del rilascio sono sottoposte le modifiche autorizzative riguardanti la variazione del settore merceologico (da alimentare a non alimentare e viceversa) o estensione del settore merceologico (aggiunta del settore non posseduto in autorizzazione).

6. Sono soggette a segnalazione certificata o comunicazione: la cessazione dell'attività, la rinuncia di un settore merceologico.

Art. 10 – Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione

1. Le procedure amministrative riguardanti il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda ovvero per causa di morte, sono disciplinate dalla normativa regionale. L'istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale www.sportellounicotreviglio.it utilizzando la modulistica presente sullo stesso. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle istanze.

2. Salvo i casi di reintestazione nella titolarità dell'autorizzazione conseguenti a risoluzioni di atti di gestione, il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla

normativa vigente, per la devoluzione dell'eredità. Anche in presenza di un atto rogato da un notaio, se risulta che il soggetto cedente non si è limitato a registrare la propria impresa quale inattiva presso il Registro delle Imprese nel periodo in cui ha ceduto ad altro soggetto la gestione dell'attività, bensì ha provveduto a denunciare la cessazione dell'attività e la conseguente chiusura della partita Iva, il medesimo non è più qualificabile quale imprenditore e pertanto non può cedere un'attività della quale non ha la titolarità dell'esercizio.

Art. 11 – Indirizzi in materia di orario

1. In conformità agli indirizzi regionali, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, valgono i seguenti principi:
 - a) la fascia oraria massima di articolazione dell'orario per il commercio su aree pubbliche è compresa tra le ore 5 e le ore 24 e per le zone residenziali tra le ore 7 e le ore 22;
 - b) limitazioni temporali allo svolgimento dei mercati possono essere stabilite in caso di indisponibilità delle aree mercatali dovuta a motivi di polizia stradale, igienico-sanitario od altri di pubblico interesse.
2. L'orario di svolgimento dei singoli mercati e fiere, le fasce orarie per lo scarico delle merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area sono indicate nelle relative schede identificative allegate al presente regolamento.

Art. 12 – Festività e spostamento temporaneo del giorno di mercato o fiera

1. E' vietato effettuare mercati nei giorni coincidenti con lo svolgimento della fiera "Madonna delle Lacrime". In tali occasioni i mercati vengono, di norma, spostati il giorno precedente non festivo con l'osservanza degli stessi orari di esercizio o in orario diverso, da concordare con le Associazioni Provinciali di categoria e previo parere favorevole del Comando di Polizia Locale sotto il profilo della viabilità.
2. L'eventuale coincidenza del giorno di mercato con una giornata festiva diversa dalla festività patronale "Madonna delle Lacrime" non pregiudica, di norma, lo svolgimento del mercato, purchè sia assicurata la presenza di almeno la metà degli operatori presenti. A tal fine su iniziativa del SUAP o della commissione di mercato se presente o delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative, nei 15 giorni antecedenti la data di concomitanza del giorno di mercato con una giornata festiva verrà effettuato un sondaggio tra gli operatori del mercato per verificare la loro presenza in tale giornata.
3. Qualora non venga prevista la presenza di almeno la metà degli operatori di mercato, il Comune disporrà l'anticipazione o posticipazione del mercato nel giorno non festivo precedente o successivo anche in orari diversi di esercizio. L'anticipazione o posticipazione del mercato potrà sempre essere richiesta dalle Associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative.

Art. 13 – Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate ed esatte tenuto conto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
2. Il mancato versamento di una rata del canone entro il termine imposto comporterà la sospensione dell'utilizzo del posteggio fino ad avvenuto pagamento della stessa maggiorata degli interessi di legge calcolati dal Servizio Tributi del Comune. Qualora il pagamento non venga regolarizzato entro 4 mesi dalla comunicazione di sospensione, si dispone la decadenza dal posteggio e contestuale revoca del titolo autorizzativo.
3. Il provvedimento di sospensione di cui al comma precedente è disposto dal Responsabile del SUAP a seguito comunicazione del Servizio Tributi.
4. In caso di trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, la reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati

in concessione è subordinata alla verifica della regolarità dei pagamenti da parte del cedente.

Art. 14 – Dimostrazione del titolo - Sostituzione temporanea del titolare - Validità delle presenze

1. L'autorizzazione, la carta di esercizio e l'attestazione annuale possono essere esibite all'organo di controllo sia in forma cartacea, sia con supporto informatico in grado di consentire la corretta visualizzazione dell'originale elettronico del titolo.
2. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione o nel caso di società del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito, anche ai fini della validità della partecipazione per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti nelle fiere e mercati, ad altri soggetti a qualunque titolo inseriti nel foglio aggiuntivo della carta di esercizio ovvero, da soggetti non inseriti nel foglio aggiuntivo, se in possesso di contratto di lavoro a tempo determinato ovvero di voucher attivato per il numero di ore di effettiva presenza sul mercato.

Art. 15 – Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati

1. L'operatore assegnatario di un posteggio è tenuto ad essere presente sul posteggio assegnato, entro l'orario previsto.
2. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato o fiera, non è presente nel posteggio, entro trenta minuti dall'orario previsto per l'inizio delle vendite, è considerato assente.
3. Le assenze dai posteggi dati in concessione devono essere giustificate dall'operatore entro e non oltre il termine di 30 giorni da quello nel quale si verificano. L'assenza non giustificata entro tale termine verrà computata al fine della revoca dell'autorizzazione.
4. Non si procede alla rilevazione delle assenze nei mercati straordinari e nei mercati che costituiscono recupero di giornate di mercato non effettuate.
5. La permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato è obbligatoria per tutta la durata del mercato e della fiera. In caso contrario, l'operatore, salvo motivi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti. Il Comando di Polizia Locale provvede a comunicare al SUAP le assenze degli operatori nel mercato o fiera.
6. Nelle fiere di durata fino a due giornate è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore a due giorni è ritenuto assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore ai due terzi della durata di ogni singola edizione.

Art. 16 – Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e fiere

1. La soppressione, la ristrutturazione, lo spostamento definitivo in altra sede o in altro giorno lavorativo, la riduzione dei posteggi dei mercati e fiere devono essere sottoposti alla approvazione del Consiglio Comunale, sentita la competente Commissione consultiva comunale e nel rispetto delle disposizioni regionali.
2. Qualora si proceda allo spostamento, anche provvisorio, di parte o dell'intero mercato, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione dovrà avvenire nel rispetto delle modalità stabilite dalle disposizioni regionali e portata a conoscenza degli operatori di mercato con idonee modalità. Contro il provvedimento di riassegnazione è ammessa istanza di revisione da presentarsi al SUAP entro il termine di sette giorni dalla data di pubblicazione.
3. Su tali istanze si pronuncia il Responsabile del SUAP, comunicando all'interessato l'esito della pronuncia; in caso di accoglimento del ricorso, lo stesso Responsabile provvederà alla pubblicazione della nuova graduatoria.

Art. 17 – Trasferimento temporaneo del mercato o fiera

1. Per trasferimento temporaneo si intende il trasferimento del mercato o fiera o di singoli posteggi in altra sede dovuto a cause di forza maggiore, quali ad esempio il rifacimento della pavimentazione stradale, l'adeguamento degli impianti o altri lavori che rendano temporaneamente inagibile o inidonea l'area o porzioni di area o a seguito di ordinanze contingenti per motivi di ordine ed interesse pubblico.

In tali casi, la decisione relativa al trasferimento temporaneo del mercato o fiera o di singoli posteggi viene adottata dal Dirigente della struttura competente previa acquisizione dei pareri del Comando di Polizia Locale e della Direzione Tecnica.

2. In caso di trasferimento temporaneo, l'assegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione verrà effettuata d'ufficio, di norma, sulla base della compatibilità delle merceologie di vendita (alimentari e non alimentari) e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita da ciascun operatore con le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi disponibili. Contro tale provvedimento di assegnazione temporanea dei posteggi, che dovrà essere, di norma, portato a conoscenza degli operatori del mercato con idonee modalità non meno di 10 giorni precedenti la data prevista per il trasferimento, non è ammessa istanza di revisione, se non per gravi motivi igienico-sanitari o viabilistici o per errori materiali. Su tali ultime istanze il Servizio competente si dovrà pronunciare entro 5 gg. dalla data di presentazione.

3. Qualora il trasferimento temporaneo abbia durata superiore a 6 mesi, per l'assegnazione temporanea dei posteggi si seguirà la procedura indicata nell'articolo precedente.

TITOLO II DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

Art. 18 – Istituzione e ampliamento dei mercati

1. L'istituzione di nuovi mercati o l'ampliamento di quelli esistenti è effettuata dal Consiglio Comunale nel rispetto degli indirizzi della legge regionale.

2. Nel provvedimento di individuazione delle aree da destinare a sede di mercato, il Consiglio Comunale determina:

- a) l'ampiezza complessiva delle stesse e la loro ubicazione;
- b) il periodo di svolgimento dei mercati e relativi orari;
- c) il numero complessivo dei posteggi e relativa superficie;
- d) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici, nonché i criteri di assegnazione;
- e) le eventuali tipologie merceologiche dei posteggi, nell'ambito dei settori merceologici alimentare e non alimentare;
- f) la delimitazione di specifiche aree del mercato, ben riconoscibili dal consumatore, da destinare ad eventuali posteggi con vendita di merci usate.

3. La dislocazione dei posteggi nell'ambito dei mercati può essere variamente articolata in relazione:

- a) alle esigenze di allacciamento alle reti idrica e fognaria;
- b) al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla legge;
- c) alla diversa superficie dei posteggi.

Art. 19 – Concessione del posteggio – Durata

1. Le concessioni dei posteggi hanno la durata di dodici anni; prima della loro scadenza saranno attivate le procedure di selezione per la concessione dei posteggi conformemente alle disposizioni regionali.

2. Qualora i posteggi siano attigui, l'operatore commerciale li può organizzare ed utilizzare come unico posteggio pur mantenendo la loro individuale concessione.

Art. 20 – Dati e consistenza dei mercati

1. Presso il SUAP sono sempre consultabili i dati riguardanti la consistenza dei mercati, la loro ubicazione, la delimitazione dell'area di pertinenza e la superficie complessiva, i settori merceologici e la distinzione per tipologia, il numero, la dislocazione ed il dimensionamento dei posteggi.
2. Per ogni mercato, il Comune mette a disposizione degli operatori una planimetria costantemente aggiornata, anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale.

Art. 21 – Utilizzo del posteggio

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, delle prescrizioni e delle limitazioni di cui alla vigente legislazione e dei regolamenti comunali nonché alle disposizioni relative alle tipologie merceologiche dei posteggi e delle prescrizioni indicate nelle schede identificative di ciascun mercato allegate al presente regolamento.
2. L'uso dei posteggi è regolato in termini generali anche dalle seguenti disposizioni:
 - a) non si può occupare uno spazio superiore a quello concesso;
 - b) lo spazio utilizzato come luogo di contrattazione e vendita è quello prospiciente il fronte del posteggio assegnato; tra un posteggio e l'altro dovrà essere costantemente assicurato uno spazio divisorio, stabilito e contrassegnato dal Comune, di norma pari a m. 0,50 tranne per gli operatori che dispongono di due o tre posteggi attigui, limitatamente allo spazio divisorio interno; per motivi di ordine e sicurezza, lo spazio divisorio e gli spazi retrostanti non possono essere utilizzati come luogo di contrattazione e vendita;
 - c) gli operatori sono tenuti a permanere sul posteggio assegnato con il proprio mezzo per tutta la durata del mercato, salvo motivi di forza maggiore da comunicare al personale comunale in servizio sul mercato; sono vietate uscite arbitrarie di abbandono dei posteggi da parte dei concessionari; qualora le caratteristiche del posteggio, per cause non imputabili all'operatore (es. presenza di infissi o altri ingombri, temporanei o permanenti) non consentano la collocazione del mezzo sullo spazio concesso, l'operatore ha facoltà di allestire il posteggio con soli banchi purché autorizzato dal SUAP previo parere favorevole del Comando di Polizia Locale; in tal caso l'operatore dovrà allestire il posteggio prima dell'ora di inizio delle vendite senza intralciare la viabilità interna al mercato ed impedire il regolare accesso e transito degli altri operatori e, al termine delle operazioni di vendita, potrà accedere con il proprio mezzo per il carico della merce e delle attrezzature dopo le ore 13.00 e non oltre le ore 14.00;
 - d) le tende, gli ombrelloni od altri dispositivi a copertura del banco devono essere ad una altezza minima dal suolo di m. 2,30 misurata nella parte più bassa. La loro sporgenza dal banco non deve superare gli 80 cm. per il lato che si affaccia sulla via di passaggio della clientela, mentre lateralmente, salvo accordo fra gli operatori confinanti, non può superare la metà dello spazio disponibile tra un banco e l'altro. In ogni caso l'esposizione della merce eventualmente appesa deve rimanere entro lo spazio assegnato a terra;
 - e) i banchi di vendita, gli autonegozi e gli altri automezzi, come pure le merci esposte devono essere posti in allineamento con gli altri banchi insiti sull'area, sul limite degli spazi assegnati, provvedendo allo sgombero delle strutture non direttamente collegate con la vendita; i segni che delimitano i posteggi devono essere sempre visibili;
 - f) non è ammesso l'uso di tende o teli o diverse altre coperture mobili ai lati del posteggio se non a m.2 di altezza; esclusivamente allo scopo di riparare la merce in caso di forte pioggia trasversale o – per gli operatori del settore alimentare – di evitare il deterioramento della merce in caso di esposizione

diretta al sole, è ammesso l'uso delle tende o teli laterali fino a m. 1 di altezza dal suolo; è vietato collocare assiti od altra opera fissa o mobile o anche merci in modo da danneggiare o intralciare l'attività di vendita attigua o i passaggi destinati al pubblico;

- g) è vietato allacciarsi agli impianti esistenti per l'illuminazione dell'energia elettrica o installare prese d'acqua senza la preventiva autorizzazione comunale;
- h) è vietato infiggere pali nel suolo o danneggiarlo ed imbrattarlo in qualsiasi modo; è fatto divieto di appendere o appoggiare oggetti, merci ed attrezzatura di qualsiasi genere sugli alberi e sui muretti o altre recinzioni delimitanti i mercati e comunque fuori dallo spazio avuto in concessione;
- i) è vietato accatastare merci nei posteggi o sui banchi in modo da costituire pericolo per l'incolumità delle persone;
- j) non si possono accendere fuochi o utilizzare apparecchi riscaldatori non autorizzati;
- k) al termine dell'attività il posteggio deve essere lasciato libero da qualsiasi rifiuto. I rifiuti prodotti devono essere raccolti in sacchi per le immondizie suddivisi per tipologia; i rifiuti quali carta, cartone, cassette di legno, cassette di plastica, ingombranti dovranno essere accatastati a margine del proprio posteggio in modo ordinato;
- l) è vietato utilizzare strumenti di misura inadeguati;
- m) è fatto divieto agli operatori su aree pubbliche di porre in vendita o esporre armi, esplosivi o oggetti preziosi, nonché di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione se non in recipienti chiusi e con le modalità di cui all'art.176, comma 1 del T.U.L.P.S;
- n) è vietato adottare sistemi di vendita che arrechino disturbo sul mercato;
- o) è vietato detenere materie che siano cause di cattive o nocive esalazioni;
- p) è fatto obbligo di chiedere preventivamente l'autorizzazione per l'eventuale sostituzione del proprio mezzo o autoveicolo attrezzato qualora si preveda una occupazione superiore a quella concessa.

3. Sotto la personale responsabilità del titolare di posteggio, qualunque occupazione di suolo pubblico dovrà, comunque, essere effettuata con modalità tali da poter velocemente essere sgomberata al fine di consentire l'eventuale passaggio di mezzi di soccorso e di emergenza.

Art. 22 – Dimensioni dei posteggi e domande di ampliamento

1. I posteggi, tutti o parte di essi, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare di posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, se ciò non sia possibile, che gli venga concesso un altro posteggio se disponibile, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.

2. Le domande di ampliamento della superficie del posteggio in concessione dovranno essere accolte qualora il posteggio di cui l'istante è titolare sia contiguo ad altro posteggio libero e a condizione che la riduzione della superficie del posteggio libero non porti quest'ultimo ad avere un fronte espositivo inferiore a 7 ml. e una superficie complessiva minore di 35 mq. e la distanza fra i due posteggi non venga ad essere inferiore a m. 0,5.

Art. 23 – Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato

1. Preliminarmente all'avvio della procedura di assegnazione di posteggi liberi nello stesso mercato i soggetti già concessionari, possono chiedere di cambiare il proprio posteggio con uno di quelli liberi da assegnare. Tale modifica comporta la correlativa rinuncia alla concessione del posteggio di cui il soggetto è già titolare.

2. Se la domanda è unica, la stessa sarà accolta dal Responsabile del SUAP previa verifica del rispetto di eventuali settori merceologici del mercato.
3. In caso di pluralità di domande, si procede a formare un'apposita graduatoria tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato, per la vendita dello stesso settore merceologico;
 - b) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato, per la vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso;
 - c) maggiore anzianità maturata dalla data di assegnazione del posteggio dal quale si chiede il trasferimento;
 - d) maggiore anzianità di attività dell'azienda, su area pubblica, anche in forma itinerante, quale risulta dalla data di rilascio dell'originaria autorizzazione alla ditta interessata ed al dante causa, in caso di subentro nella titolarità per atto tra vivi o a causa di morte.
4. La graduatoria è approvata con provvedimento del Responsabile del SUAP e pubblicata all'albo comunale, per quindici giorni interi e consecutivi.

Art. 24 – Scambio reciproco di posteggio

1. I soggetti titolari di posteggio nei mercati comunali non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio nello stesso mercato senza aver ottenuto il preventivo formale consenso del Comune.
2. Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che ogni interessato inoltri apposita istanza al Comune, specificando nella stessa i motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, alla concessione assentita.
3. L'istanza dovrà essere sottoscritta, in segno di accettazione, dall'operatore con il quale si vuole effettuare lo scambio reciproco del posteggio.
4. Il provvedimento con il quale si "prende atto" della volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente rinuncia alle originarie concessioni e si procede all'aggiornamento dei titoli concessori e dell'autorizzazione di esercizio con l'indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi, è di competenza del Responsabile del SUAP. La durata delle concessioni rimane invariata.
5. Nel consentire lo scambio dei posteggi, è necessario tener conto dell'eventuale suddivisione del mercato in settori merceologici, in modo da rispettarla.

Art. 25 – Messa a disposizione di aree private

1. Qualora più soggetti, associati anche in forma cooperativa o consorziata, mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa può essere inserita, a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 4, tra le aree destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. I soggetti sopra citati hanno priorità nell'assegnazione dei posteggi ubicati nelle aree di cui trattasi per un numero massimo di due concessioni per ciascun settore merceologico. I posteggi residui saranno assegnati come indicato all'art.7 del presente regolamento.
2. In caso di più aree messe a disposizione, hanno priorità quelle proposte da Consorzi o Cooperative costituite tra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche, maggiormente rappresentativi a livello regionale. La maggiore rappresentatività è valutata in relazione al numero degli iscritti.

Art. 26 – Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli può essere riservato fino ad un massimo del tre per cento del totale dei posteggi mercatali complessivamente disponibili per il settore alimentare e per la merceologia riferita ai prodotti florovivaistici, se prevista, fatta salva la situazione esistente nel mercato settimanale merci varie del sabato di Piazza Cameroni alla data di approvazione del presente Regolamento.

2. Qualora le domande superino il numero dei posteggi liberi e disponibili, si procede alla loro assegnazione in base ai criteri che tengano conto della specializzazione merceologica, compresa la categoria riferita ai prodotti florovivaistici, della maggiore anzianità di vendita su aree pubbliche e delle altre disposizioni valide per gli operatori commerciali.

3. Nella domanda di assegnazione in concessione del posteggio, l'interessato dovrà attestare il possesso della qualifica di produttore agricolo.

4. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di produttori agricoli, gli stessi posteggi possono essere assegnati ad operatori con il più alto numero di presenze sul mercato, con priorità a quelli del settore alimentare.

Art. 27 - Disciplina e modalità di assegnazione dei posteggi agli operatori che esercitano l'attività con il sistema del battitore

1. Il Comune riserva all'attività del battitore un posteggio sul mercato settimanale merci varie della zona nord (mercoledì).

2. Tali operatori non sono titolari di concessione pluriennale e i posteggi a loro riservati sono assegnati in base ad un programma di turnazione concordato con il comune previa consultazione delle Associazioni della categoria maggiormente rappresentative sul territorio regionale.

Art. 28 – Revoca della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.

2. In questo caso, il Comune deve indicare al titolare l'esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso mercato od in altri mercati o sulle aree pubbliche comunali in genere, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.

3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio sul territorio comunale per il tempo restante di validità della concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione di quello revocato, deve avere le caratteristiche dimensionali del precedente e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, può continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio già assegnato o da revocarsi.

4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal Responsabile del SUAP che ne cura anche la comunicazione all'interessato a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 29 – Posteggi temporaneamente liberi o comunque non assegnati – Spunta

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni o comunque liberi sono assegnati per la singola giornata ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi riferibili all'autorizzazione indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio e che abbiano presentato apposita istanza al Comune e ricevuto conferma di ammissione alla spunta, a seguito di verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente. La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale www.sportellounicotreviglio.it utilizzando la modulistica presente sullo stesso. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande. L'istanza per partecipare alla spunta dovrà essere rinnovata ogni due anni.

2. A parità di presenze, si tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese, cumulata con quella dell'eventuale dante causa.
3. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi è effettuata giornalmente dagli agenti di Polizia Locale addetti in servizio presso il mercato sulla base dei requisiti e dei criteri di cui sopra ed entro l'orario indicato nelle schede identificative di ogni mercato allegate al presente regolamento. L'assegnazione deve avvenire riservando la priorità alla medesima tipologia del posteggio non occupato. L'eventuale rinuncia sarà considerata come assenza dalla spunta.
4. A tal fine il Comune, a mezzo del Servizio di Polizia Locale addetto ai mercati, tiene una registrazione delle presenze.
5. L'area non può essere assegnata qualora sulla stessa si trovino un box, chiosco, un locale o, comunque, strutture ed attrezzature, fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate.

Art. 30 – Effettuazione di mercati straordinari

1. Nel corso dell'anno può essere programmata l'effettuazione di edizioni straordinarie od aggiuntive dei mercati esistenti, collegate ad eventi particolari.
2. Il numero massimo di mercati aggiuntivi o straordinari che possono essere effettuati, nel corso di ogni anno solare, è di sedici.
3. L'orario di vendita potrà anche essere diverso da quello consueto e verrà determinato nel provvedimento che autorizza le giornate di mercato straordinario.
4. La proposta può essere presentata telematicamente al Comune dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica e deve pervenire almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per l'effettuazione della edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato. La proposta, a cura del SUAP, viene sottoposta all'esame della Giunta Comunale per la decisione.
5. In caso di mancata comunicazione di diniego entro venti giorni dalla presentazione, la proposta si intende accolta.

Art. 31 – Mercati: rinvio alle schede identificative allegate

1. L'ubicazione dei mercati comunali che si svolgono nel territorio comunale, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le dimensioni totali e dei singoli posteggi, la suddivisione merceologica, gli spazi di servizio, gli orari di attività e le eventuali speciali prescrizioni e condizioni di svolgimento sono indicati nelle rispettive schede identificative allegate al presente regolamento quale parte integrante e sostanziale.
2. A seguito di istituzione di nuovi mercati ovvero a modifiche di quelli esistenti corrisponderà l'automatica variazione od aggiunta delle relative schede identificative.

TITOLO III COMMERCIO ITINERANTE

Art. 32 – Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, ancorché muniti di ruote, nel rispetto del presente regolamento e delle vigenti normative igienico-sanitarie.
2. La sosta dei veicoli per effettuare le operazioni di vendita deve essere compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale. In ogni caso la durata massima della sosta non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario alla vendita e comunque non oltre 90 minuti, dopo di che l'operatore dovrà allontanarsi di almeno 250 metri.

3. Per le frazioni Castel Cerreto, Geromina e Battaglie e Pezzoli è consentita una durata di sosta sino a 120 minuti.
4. All'operatore è fatto divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante già posizionatosi in precedenza.
5. L'operatore dovrà lasciare l'area utilizzata per lo svolgimento dell'attività in condizioni di perfetta pulizia e manutenzione.
6. Agli operatori specializzati nella somministrazione di caldarroste o vendita di gelati o dolci, in particolari periodi dell'anno o nell'ambito dei parchi di divertimento, non si applicano i limiti di sosta di cui ai precedenti commi a condizione che sia preventivamente acquisita l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Art. 33 – Divieti

1. E' vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato o fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un raggio di metri 500 dal perimetro del mercato o fiera.
2. L' esercizio del commercio in forma itinerante è vietato: nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata; nei parcheggi; in prossimità o corrispondenza di rotatorie, incroci o curve; lungo le strade provinciali o comunali di viabilità extraurbana anche in banchina.
3. Salvo quanto previsto al comma 6 del precedente articolo 32, l'attività è altresì vietata lungo la viabilità principale urbana formata dalle seguenti vie:
 - a) tutte le vie del centro storico e della circonvallazione interna (V.le C. Battisti, V.le Del Partigiano, P.zza del Popolo, V.le Filagno, P.le Insurrezione, V.le Oriano, P.zza A. Cameroni, V.le Cavour e P.zza Paolo VI)
 - b) Via Visconti, Via Del Bosco (compresa la zona antistante il Palazzetto dello Sport), Via Sant'Eutropio e Via V. De Gama (piattaforme ecologiche), area Cimitero e Stazioni ferroviarie, area polo fieristico di Via Murena e aree antistanti stadio e centro sportivo.
- 4 Il comune, con provvedimento motivato adottato previa consultazione con la commissione consultiva di cui all'articolo 4, può prevedere apposite deroghe alle limitazioni di cui ai precedenti commi nel caso in cui il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sia esercitato in aree appositamente individuate, con veicoli destinati alla vendita ecologicamente compatibili, non impattanti con il paesaggio e l'architettura urbana e sia destinato alla somministrazione di alimenti e bevande tipici e di qualità con specifica attenzione per quelli facenti parte della tradizione enogastronomica nazionale.

TITOLO IV FIERE E SAGRE

Art. 34 - Istituzione delle fiere

1. L'istituzione di nuove fiere in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività è deliberata dal Consiglio Comunale anche in caso in cui il soggetto organizzatore sia diverso dal Comune. La manifestazione viene inserita nel calendario regionale delle fiere e delle sagre. Nel provvedimento di istituzione della singola fiera verranno stabilite:
 - a) le aree destinate alla fiera e il numero dei posteggi;
 - b) gli orari della fiera;
 - c) i termini di presentazione delle domande e di pubblicazione della graduatoria di assegnazione;
 - d) ogni altra disposizione particolare relativa al funzionamento della fiera stessa.
2. Le aree destinate alle fiere sono riservate agli operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche.

3. Tutte o parte delle aree destinate a fiere possono essere riservate alla commercializzazione di determinate tipologie di prodotti.
4. I soggetti, anche privati, organizzatori di fiere diversi dal Comune possono avere la sola gestione di tutti i servizi connessi alla fiera; l'assegnazione dei posteggi agli operatori su area pubblica deve avvenire mediante apposito bando pubblico predisposto dal Comune.
5. Il numero dei posteggi nelle fiere può essere variabile di anno in anno, in relazione a motivi di pubblico interesse, viabilità, sicurezza o volti ad una maggiore qualificazione e valorizzazione della fiera, anche a seguito di sperimentazione. La modifica del numero dei posteggi è deliberata dalla Giunta Comunale, sentita la commissione consultiva di cui all'art. 4.

Art. 35 - Posteggi nelle fiere

1. Chi intende partecipare ad una fiera, almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della stessa, deve presentare domanda di concessione di posteggio. La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale www.sportellounicotreviglio.it utilizzando la modulistica presente sullo stesso. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.
2. Le domande sono assegnate per l'istruttoria al SUAP. La domanda per la stessa fiera ha validità di cinque anni a condizione che l'operatore sia ogni anno effettivamente presente. In caso contrario l'operatore dovrà ripresentare una nuova domanda. La domanda dovrà essere riproposta qualora vi siano fatti modificativi riguardanti la titolarità delle autorizzazioni
3. Sino alla scadenza del quinquennio gli operatori, annualmente ed entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, dovranno trasmettere al Comune una comunicazione di conferma alla partecipazione della fiera (rinnovo). La comunicazione dovrà contenere la dichiarazione attestante che non sono intervenuti fatti modificativi riguardanti la titolarità dell'autorizzazione risultante nella domanda.
4. Per le domande giudicate irregolari od incomplete, ne viene richiesta la regolarizzazione d'Ufficio entro il termine di dieci giorni dalla ricezione al protocollo dell'Ente. Qualora tale regolarizzazione non venga perfezionata dal soggetto istante entro il termine di giorni 15 dalla data di ricezione della comunicazione dell'avvio del procedimento, le domande non saranno valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.
5. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal Responsabile del SUAP, sarà pubblicata all'albo comunale almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera.
6. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro cinque giorni dalla data di pubblicazione. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno successivo alla sua adozione all'albo comunale.
7. La concessione dell'area di posteggio nelle fiere ha una durata limitata al giorno o ai giorni di svolgimento delle stesse.
8. Nell'atto di concessione vengono indicate le seguenti informazioni e prescrizioni:
 - a) la dimensione del suolo pubblico o posteggio che può essere utilizzato;
 - b) la sua ubicazione;
 - c) i giorni e le ore nei quali può essere svolta l'attività commerciale;
 - d) la tipologia merceologica ovvero il tipo di attività di somministrazione per la quale viene concesso il posteggio;
 - e) la prescrizione di lasciare pulito il posteggio dopo l'uso;
 - f) altre eventuali prescrizioni dettate da ragioni viabilistiche, igienico - sanitarie.
 - g) importo e modalità di pagamento del canone di concessione da effettuarsi prima del giorno di fiera.

9. La mancata esibizione del pagamento del canone rende nulla la concessione. Il comune interdice per due anni l'esercizio dell'attività nella fiera all'operatore che non ha utilizzato il posteggio per due edizioni consecutive senza giustificato motivo (malattia o gravidanza o altra valida motivazione documentata), da comunicarsi per iscritto al comune entro trenta giorni dallo svolgimento della fiera.

10. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione commerciale indicata nella domanda comporta anche il passaggio della concessione del posteggio al subentrante, di conseguenza la concessione non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale.

11. Alle fiere possono partecipare anche produttori agricoli nella misura dei posteggi eventualmente loro riservati.

Art. 36 – Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni nelle fiere

1. Nelle procedure per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere, si applicano i criteri di selezione emanati dalla Regione. Sentita la Commissione di cui all'art. 4 potranno essere previsti criteri valutativi aggiuntivi in rapporto alle esigenze e peculiarità specifiche della fiera.

Il punteggio relativo all'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione viene assegnato all'operatore che ha partecipato ad almeno una edizione della fiera negli ultimi 3 anni. In caso di parità di punteggio totale, allo stesso dovranno essere sommate tutte le presenze maturate nella fiera, sulla base di quanto risulta dalla graduatoria comunale.

2. A parità dei predetti titoli la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda. Non sono ammessi criteri di priorità che tengano conto della cittadinanza, residenza o sede legale dell'operatore, oppure del Comune che ha rilasciato il titolo autorizzatorio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

3. Sono valutati soltanto i titoli riferibili all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione alla fiera.

4. Uno stesso soggetto non può presentare più di due domande di partecipazione ad una stessa fiera, anche facendo riferimento alla varie autorizzazioni di cui, eventualmente, sia titolare.

5. Uno stesso soggetto non può avere più di due concessioni di posteggio in una stessa fiera.

Art. 37 – Assegnazione dei posteggi non utilizzati

1. L'occupazione dei posteggi nelle fiere deve essere effettuata entro mezz'ora prima dell'inizio delle operazioni commerciali e viene disciplinata a cura degli agenti di Polizia Locale appositamente incaricati dal proprio Comando.

2. I posteggi che, dopo tale termine, non risultino utilizzati vengono assegnati sul posto, a cura degli stessi agenti di Polizia Locale, nel rispetto dell'ordine della graduatoria fino ad esaurimento.

3. Il Comune, a mezzo del Servizio di Polizia Locale addetto ai mercati, terrà una registrazione delle partecipazioni alla spunta da comunicare al SUAP al termine della fiera. La registrazione deve tenere distintamente conto:

- a) degli operatori di spunta che hanno effettivamente avuto assegnato un posteggio ed hanno esercitato effettivamente l'attività;
- b) degli operatori di spunta che si sono presentati indipendentemente dal fatto che abbiano potuto o meno svolgere l'attività.

Art. 38 – Fiore: rinvio alle schede identificative allegate

1. L'ubicazione delle fiere che si svolgono nel territorio comunale, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le dimensioni totali e dei singoli posteggi, i settori merceologici, gli spazi di servizio e gli orari di attività, sono indicati nelle

rispettive schede identificative allegate al presente regolamento quale parte integrante e sostanziale.

Art. 39 - Sagre

1. In conformità alla normativa regionale, per sagra si intende ogni manifestazione temporanea su area pubblica, comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre. Sono pertanto ricomprese manifestazioni religiose, tradizionali e culturali, eventi locali straordinari, manifestazioni sportive, ecc.

2. Lo svolgimento delle sagre è disciplinato dal regolamento comunale previsto dall'art. 18-ter della L.R. n.6/2010.

Art. 40 - Iniziative di carattere internazionale

1. Al fine di valorizzare l'incontro tra gli operatori italiani e quelli di altri paesi europei ed extra-europei, il Comune in accordo con le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative può prevedere l'organizzazione di iniziative ed eventi a carattere internazionale.

2. Le forme organizzative e le modalità di partecipazione degli operatori di altri paesi sono stabilite dal comune in collaborazione con le sopra citate associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative.

TITOLO V ALTRE AREE E FORME DISTRIBUTIVE

Art. 41 – Produttori agricoli

1. I mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli e la vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante sono disciplinati dalla normativa speciale. I disciplinari di mercato dovranno prevedere l'osservanza delle norme previste nel presente regolamento per quanto riguarda le modalità di vendita.

2. L'esercizio della vendita su aree pubbliche da parte di produttori agricoli deve essere effettuata con l'osservanza delle norme previste nel presente regolamento.

Art. 42 – Artigiani e mestieri ambulanti

1. L'esercizio di mestieri artigianali ambulanti, che includono la cessione diretta dei beni di propria produzione, oltre all'osservanza delle norme di leggi speciali, è soggetto alle norme del presente regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, anche in forma itinerante.

2. L'esercizio dell'attività artigianale o di servizio esercitate in forma itinerante deve comunque contenersi tra le ore 7,00 e le ore 22.00.

Art. 43 – Esercizio temporaneo o occasionale

1. E' consentito l'esercizio del commercio su aree pubbliche a carattere temporaneo od occasionale, diverse dalle fiere o sagre, nel contesto di particolari manifestazioni od eventi organizzati direttamente dal Distretto del Commercio o dagli enti ad esso associati, a condizione che sia preventivamente acquisita l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico.

TITOLO VI NORMATIVA IGIENICO – SANITARIA E ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 44 – Normativa igienico - sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico – sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'Ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche gli operatori dovranno pertanto uniformarsi alle disposizioni impartite dal Ministero della Salute, dal vigente Regolamento Locale d'Igiene e dalla Agenzia per la Tutela della Salute.
3. In via generale, i banchi, le tende ed altri impianti per l'esercizio del commercio sulle aree del mercato, devono rispondere ai necessari requisiti di solidità, pulizia, decoro ed igienicità.
4. Le merci non possono essere collocate al suolo. E' consentito esclusivamente ai venditori di fiori, piante, terraglie, calzature, ferramenta, la disposizione della merce al suolo sempre che essa sia contenuta nei limiti di superficie del posteggio.
5. Ai venditori di prodotti ortofruitticoli freschi e di prodotti alimentari non deperibili anche se confezionati, è fatto obbligo di tenere sollevata la merce dal suolo ad un livello minimo di cm.50. La merce deve essere comunque mantenuta in idonei contenitori.

Art. 45 – Indirizzi di prevenzione incendi

1. Ai fini della sicurezza delle aree mercatali e fieristiche e in generale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche o di somministrazione anche nell'ambito delle sagre, gli operatori titolari di posteggio o spuntisti che utilizzano impianti alimentati a gas petrolio liquefatto (GPL) sono tenuti ad essere in possesso ed esibire, a richiesta degli organi di controllo, la seguente documentazione:
 - a) Dichiarazione di conformità dell'impianto GPL istallato, come previsto dalle norme UNI CIG 7131 (v. D.M. 37/2008) rilasciato da ditta installatrice oppure, in alternativa, attestato di frequentazione di corso per utilizzatori professionali di GPL e relativa idoneità al compimento delle operazioni connesse all'istallazione e sostituzione delle bombole e all'utilizzo dei GPL nell'ambito dell'esercizio della propria attività commerciale, come previsto dall'art. 5 del Decreto Ministeriale del 15 gennaio 2007;
 - b) certificazione di collaudo decennale a tenuta dei bidoni del g.p.l. e fattura di ultimo acquisto presso rivenditore autorizzato;
 - c) Certificazione attestante la revisione annuale degli apparati elettrici e termici incorporati nel veicolo rilasciata da tecnico abilitato o ditta installatrice;
 - d) dichiarazione di conformità alle norme CEI per gli impianti elettrici e di terra provvisori eseguiti per l'occasione.
2. Gli operatori titolari di posteggio o spuntisti che utilizzano impianti alimentati a gas petrolio liquefatto (GPL) devono inoltre rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) la portata termica totale degli utilizzatori a gas installati sui veicoli e per banchi di vendita non può essere superiore a 35 kw (uguale a 30.000 kCla/h) e ciascun bruciatore deve essere dotato di rubinetto valvolato con comando a termocoppia marcato Ce;
 - b) sugli auto-negozi e sui banchi di vendita che utilizzano gli impianti per la cottura/riscaldamento di alimenti non possono essere tenute bombole di GPL non allacciate agli utilizzatori e/o collocate fuori dall'apposito alloggiamento del veicolo;
 - c) i banchi di vendita e gli auto-negozi devono essere muniti di un estintore a polvere da 6 Kg, di tipo approvato, con capacità estinguente non inferiore 13A 89B-C e in regola con la revisione semestrale di efficienza e una lampada di emergenza portatile di tipo ricaricabile;
 - d) qualora le bombole vengano a trovarsi ad una distanza minore di cinque metri da caditoie, queste devono essere coperte con lamiere incombustibili di adeguate dimensioni;
 - e) la bombola deve essere posizionata in verticale con la valvola in alto su una

- superficie di appoggio solida e in piano; deve essere inaccessibile al pubblico; non deve essere collocata in ambienti chiusi e al disotto della superficie del suolo;
- f) in prossimità della bombola, dei tubi flessibili e dei bruciatori è vietato il deposito di materiali facilmente infiammabili; inoltre è vietata l'esposizione al sole di bombole GPL, tubi, regolatori, ecc.;
 - g) è vietato il deposito di contenitori di liquido infiammabile e l'utilizzo di fiamme libere all'interno di aree coperte (quali ad esempio stand, gazebo, ecc);
 - h) tutto il materiale combustibile deve essere tenuto ad una adeguata distanza dalle fiamme;
 - i) la bombola non va mai sostituita in presenza di fiamme, bracieri, apparecchi elettrici in funzione; inoltre ogni qualvolta avvenga la sostituzione di una nuova bombola, eseguita da personale qualificato, dovrà essere sostituita anche la guarnizione tra il rubinetto e il regolatore;
 - l) il tubo di gomma che collega il regolatore al fornello deve essere del tipo adatto per GPL e marchiato UNI7140; deve essere altresì, periodicamente controllato e sostituito se non integro e/o scaduto;
 - m) è obbligatorio chiudere il rubinetto del gas dopo ogni utilizzo.

Art. 46 – Circolazione all'interno delle aree di mercato e delle fiere e sagre e altre manifestazioni

1. Durante lo svolgimento dei mercati, delle fiere e sagre o altre manifestazioni di cui al titolo V del presente regolamento, nei viali interni, è vietato il transito di veicoli di qualsiasi genere, anche se accompagnati a mano, fatta eccezione per le carrozzine disabili e bambini; non è consentita la circolazione di persone in stato di ubriachezza.
2. Dopo il termine delle operazioni di spunta e sino al termine delle operazioni di vendita stabilite per ogni mercato è vietato l'accesso dei veicoli a disposizione dei commercianti su aree pubbliche, salvo il ricorrere di circostanze imprevedibili e dietro autorizzazione del personale addetto al mercato.
3. All'interno non è ammessa la presenza di giocolieri o saltimbanchi, dei mendicanti, dei distributori di pubblicità commerciale o di operatori commerciali per l'esposizione di prodotti a scopo pubblicitario o promozionale.
4. E' altresì vietato circolare con involucri voluminosi o ingombranti in modo da intralciare o creare pericolo per la libera circolazione dei frequentatori.
5. La propaganda religiosa, politica o sindacale non è ammessa all'interno delle aree mercatali e delle fiere, ma è ammessa nella loro prossimità su autorizzazione dell'ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni per il suolo pubblico.

Art. 47 - Condotta dei venditori

1. Gli operatori commerciali su aree pubbliche hanno l'obbligo di assumere un comportamento corretto con il pubblico, essere in tenuta decorosa, non provocare o partecipare a litigi o proferire parole oltraggiose e comunque non commettere atti contrari alle correnti regole della convivenza civile.
2. Devono comportarsi in modo corretto verso i funzionari incaricati al controllo e corrispondere alle loro richieste; non devono in nessun modo diffondere notizie che possano turbare il funzionamento delle operazioni mercatali o possano danneggiare altri operatori commerciali.
3. Non devono far uso di altoparlanti, strumenti musicali, campane e mezzi similari per il richiamo dei compratori. Sono parimenti vietati grida e schiamazzi; uniche tolleranze concesse riguardano l'uso di riproduttori sonori da parte di rivenditori di audiovisivi e i richiami a voce dei dimostratori per la presentazione delle loro merci sempre che siano contenuti in limiti moderati e decorosi.

Art. 48 - Pubblicità dei prezzi

1. Le merci esposte sui banchi di vendita devono recare in modo chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo di vendita.
2. Quando siano esposti insieme più esemplari di un medesimo articolo normalmente venduto ad unità, identici e dello stesso valore, è sufficiente l'apposizione su uno di essi di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo.

TITOLO VII VIGILANZA – SOSPENSIONE – REVOCA – DECADENZA E SANZIONI

Art. 49 - Vigilanza

1. La vigilanza sullo svolgimento del commercio su aree pubbliche e l'osservanza del presente regolamento, la riscossione del canone per l'occupazione temporanea dei posteggi disponibili e la ricomposizione di dissidi tra operatori, è affidata al Comando di Polizia Locale.

Art. 50- Sospensione e revoca dell'autorizzazione – Decadenza delle concessioni

1. Il Comune dispone la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica e la revoca dell'autorizzazione secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale e dall'art. 13.
2. In caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale opera la revoca dell'autorizzazione, è ridotto proporzionalmente alla durata dell'attività.
3. Nei casi di revoca dell'autorizzazione decade contestualmente la concessione dell'area assegnata.
4. Il pagamento del canone di concessione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio non è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.

Art. 51 – Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa nazionale regionale, chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti dal presente regolamento per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 euro a 500 euro, così indicate:
 - a) violazione delle norme in materia di orario indicate all'art.11 e nelle schede identificative dei mercati e fiere
da Euro 100,00 ad Euro 500,00
 - b) violazione delle norme relative alla occupazione del posteggio indicate all'art.21, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), h), i), j), k), l), n), o) e p)
da Euro 100,00 ad Euro 500,00
 - c) violazione delle norme relative alla modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante indicate all'art.32
da Euro 100,00 ad Euro 500,00
 - d) violazione delle norme relative alla modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante indicate all'art.32, comma 5
da Euro 50,00 ad Euro 300,00
 - e) violazione delle norme di cui agli artt. 44, 46 e 47 comma 3
da Euro 100,00 ad Euro 500,00L'inosservanza di tutto quanto non contemplato nelle fattispecie sopra elencate è punita con la sanzione da Euro 50,00 ad Euro 300,00.

2. Per l'inosservanza delle disposizioni igienico-sanitarie e in materia di circolazione stradale si applicano le sanzioni previste dal Regolamento Locale d'Igiene e dal Codice della Strada.

3. La violazione all'art. 21, comma 2, lettere g) è punita ai sensi dell'art.624 del Codice Penale, fermo restando il risarcimento del danno patrimoniale. Per la violazione all'art.21, comma 2, lettera m) si applicano le sanzioni previste dal T.U.L.P.S.

TITOLO VIII NORME FINALI E DI RINVIO

Art. 52 - Indennizzo, rimborsi, responsabilità

1. L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità di alcuna natura per danni che dovessero per qualsiasi motivo derivare agli utenti o ai frequentatori di mercati, fiere, sagre o manifestazioni temporanee od occasionali.
2. Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario del posteggio in dipendenza del suo allontanamento dal posteggio per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza agli ordini impartiti dall'Amministrazione Comunale per mezzo dei propri uffici.
3. Nessun indennizzo o rimborso può altresì essere richiesto per l'abbandono volontario del posteggio.
4. L'occupazione dei posteggi viene effettuata a rischio dell'operatore pertanto, nei casi di forza maggiore non ovviabili per tempo (neve, intemperie, ecc.), nessun obbligo incombe all'Amministrazione Comunale di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.

Art. 53 - Osservanza degli altri regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, è fatto obbligo di osservare le disposizioni di tutte le altre leggi e decreti che regolano la materia, nonché, i regolamenti comunali vigenti ed in particolare le norme di polizia urbana e quelle igienico-sanitarie.

Art. 54 - Abrogazione delle norme

1. Con l'approvazione del presente regolamento sono abrogati le previgenti norme ed ogni altra disposizione regolamentare od ordinatoria che dispongano in modo diverso l'uso del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ad esclusione delle disposizioni in materia di Tosap.

Art. 55 - Norme di rinvio

1. Per quanto altro non indicato nel presente regolamento, si fa rinvio alle norme contenute nel DLgs 114/98, nella legge regionale n. 6/2010, loro s.m.i. e nelle relative disposizioni regionali attuative.

SCHEDA IDENTIFICATIVA MERCATI N.1

DENOMINAZIONE:

MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO

Mercato di valenza storica

(riconoscimento della Regione Lombardia - Decreto Direz. Regionale Commercio, Turismo e Servizi n. 2450 del 22/3/2012).

UBICAZIONE:

Piazza Cameroni e vie limitrofe (Via Crivelli, Viale Diaz, Viale XXIV Maggio, Via Dalmazia, area parcheggio tra Viale Diaz e Via Crivelli denominata "Campetto")

GIORNO DI MERCATO:

Sabato

CARATTERISTICHE:

Superficie complessiva	mq. 15.000
Superficie di vendita:	mq. 7.331
Posteggi	n.191
Settore alimentare	n. 35 per mq. 1.383
Settore non alimentare	n.156 " " 5.948
Produttori agricoli	n. 4 " " 60

ORARI:

Inizio operazioni di vendita: dalle ore 7,00 alle ore 13,00

Accesso e sistemazione delle attrezzature di vendita: non prima delle 6,30 sino alle ore 8,00.

Entro le ore 14.00 l'area deve essere sgombra.

I Responsabili del Servizio di Vigilanza sul mercato potranno stabilire deroghe agli orari stabiliti per casi particolari resi necessari da motivi viabilistici legati all'organizzazione del mercato.

SPUNTA GIORNALIERA:

Entro le ore 8,00 i titolari di posteggio devono essere presenti.

L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati viene effettuata a partire dalle ore 8,00 secondo le modalità di cui all'art. 29 del regolamento.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI:

Le disposizioni che seguono sono finalizzate a salvaguardare le caratteristiche anche merceologiche del mercato (art. 18 c. 6 Lr 6/2010)

- Il settore merceologico alimentare è suddiviso in due zone:
 - a) comparto dei prodotti alimentari (con esclusione della tipologia merceologica ortofrutta) entro l'area perimetrata dell'immobile di Piazza Cameroni (campate e aree adiacenti), come evidenziato nella planimetria di mercato. Nel caso si rendessero temporaneamente liberi posteggi del settore alimentare ubicati nella zona a) non è prevista l'assegnazione degli stessi a soggetti autorizzati per il settore non alimentare o per la tipologia merceologica ortofrutta.

La norma di cui sopra è vincolante anche in caso di subingresso.

I posteggi del settore non alimentare che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono ubicati nell'area interna dell'immobile di Piazza Cameroni, posta a confine con la zona "Campetto", appositamente attrezzata per il settore alimentare, potranno essere adibiti anche per il settore merceologico alimentare (eccetto la tipologia merceologica ortofrutta), nel caso si rendessero liberi o in caso di subingresso.
 - b) comparto ortofrutta collocato nella zona "Campetto", come evidenziato nella planimetria di mercato.

I posteggi del settore non alimentare che alla data di entrata in vigore del presente regolamento si trovano, all'interno della zona "Campetto", sulle due file di posteggi ove sono ubicati gli esercizi per il commercio di ortofrutta, potranno essere adibiti anche per il settore merceologico

alimentare – esclusivamente per la tipologia ortofrutta - nel caso si rendessero liberi o in caso di subingresso.

- Alla data di entrata in vigore del regolamento, nel mercato non esistono posteggi riservati agli operatori che esercitano l'attività con il sistema detto del "battitore".
- Fatto salvo quanto indicato al comma 3 dell' art. 46, l'area di Piazza Cameroni evidenziata nella planimetria di mercato è destinata all'esposizione di autoveicoli (in numero massimo di 1) previa acquisizione di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico. Le procedure di assegnazione di tale area sono in capo alla Polizia Locale.
- I posteggi riservati ai produttori agricoli che si rendessero liberi a seguito di cessazione dell'attività o rinuncia da parte degli stessi non verranno riassegnati sino al raggiungimento della percentuale del 3 per cento dei posteggi mercatali per il settore alimentare.

COMMISSIONE DI MERCATO

Per il funzionamento del mercato è istituita una Commissione di Mercato composta da 2 membri designati dalle Associazioni di categoria.

La Commissione ha il compito di:

- a) formulare proposte all'Amministrazione Comunale in ordine alle soluzioni dei problemi inerenti la funzionalità del mercato;
- b) esprimere parere o proposta su eventuali temporanei spostamenti del giorno di mercato o temporanei trasferimenti di sede del mercato o parti di esso.

La Commissione di mercato viene convocata dal Responsabile del SUAP almeno tre giorni prima della seduta, almeno una volta all'anno, oppure su richiesta di almeno due componenti; in quest'ultimo caso la relativa convocazione deve avvenire nei successivi 15 giorni.

SCHEDA IDENTIFICATIVA MERCATI N.2

DENOMINAZIONE:

MERCATINO DEL CENTRO

UBICAZIONE:

Centro Storico (si intende qualsiasi area all'interno del centro storico come definito nell'ambito della pianificazione commerciale)

GIORNO DI MERCATO:

dal Lunedì al Sabato

CARATTERISTICHE:

Superficie complessiva mq. 300

Superficie di vendita: mq. 140 (settore alimentare)

Posteggi:

Lunedì 3 posteggi (2 frutta, 1 alim. freschi)

Martedì 4 posteggi (2 frutta, 1 alim. freschi, 1 dolciumi)

Mercoledì 4 posteggi (2 frutta, 1 alim. freschi, 1 carni avicunicole)

Giovedì 3 posteggi (2 frutta, 1 alim. freschi)

Venerdì 4 posteggi (2 frutta, 1 alim. freschi, 1 carni avicunicole)

Sabato a/m 2 posteggi (2 frutta)

Sabato p/m 3 posteggi (2 frutta, 1 alim. freschi) a richiesta degli operatori

ORARI:

Inizio operazioni di vendita: dalle ore 7,00 alle ore 13,00 – sabato pomeriggio dalle ore 14 alle ore 19 (a richiesta degli operatori concessionari)

Accesso e sistemazione delle attrezzature di vendita: non prima delle 6,30 sino alle ore 8,00.

Entro le ore 14 l'area deve essere sgombra (ore 19,30 il sabato pomeriggio)

I Responsabili del Servizio di Vigilanza sul mercato potranno stabilire deroghe agli orari stabiliti per casi particolari resi necessari da motivi viabilistici legati all'organizzazione del mercato o di ordine pubblico.

A richiesta degli operatori il posteggio in concessione potrà essere utilizzata nelle ore pomeridiane di giorni prefestivi, fatta salva la disponibilità dell'area.

SPUNTA GIORNALIERA:

Entro le ore 8,00 i titolari di posteggio devono essere presenti.

L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati viene effettuata a partire dalle ore 8,00 secondo le modalità di cui all'art. 29 del regolamento. I posteggi occasionalmente liberi nel pomeriggio di sabato (o prefestivi) non verranno assegnati.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI:

- L'utilizzo dei posteggi è consentito esclusivamente per il settore merceologico alimentare. La presente norma è vincolante anche in caso di subingresso.

SCHEDA IDENTIFICATIVA MERCATI N.3

DENOMINAZIONE:

MERCATO SETTIMANALE ZONA NORD

UBICAZIONE:

Parcheggio di Via Mons. Bignamini

GIORNO DI MERCATO:

Mercoledì

CARATTERISTICHE:

Superficie complessiva	mq. 2.000
Superficie di vendita:	mq. 720
Posteggi.	n.16
Settore alimentare	n. 5 per mq. 220
Settore non alimentare	n. 11 " " 500
Produttori agricoli	n. 2 " " 30
Battitore	n. 1 " " 40

ORARI:

Inizio operazioni di vendita: dalle ore 7,00 alle ore 13,00

Accesso e sistemazione delle attrezzature di vendita: non prima delle 6,30 sino alle ore 8,00.

Entro le ore 14 l'area deve essere sgombra.

I Responsabili del Servizio di Vigilanza sul mercato potranno stabilire deroghe agli orari stabiliti per casi particolari resi necessari da motivi viabilistici legati all'organizzazione del mercato.

SPUNTA GIORNALIERA:

Entro le ore 8,00 i titolari di posteggio devono essere presenti.

L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati viene effettuata a partire dalle ore 8,00 secondo le modalità di cui all'art. 29 del regolamento.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI:

A salvaguardia delle caratteristiche merceologiche del mercato (art. 18 c. 6 Lr 6/2010) i 5 posteggi del settore alimentare sono distinti nelle seguenti tipologie e unità:

- ortofrutta n.2
- alimentari vari n.2
- pesce n.1

Il mantenimento dei suddetti posteggi è vincolante in caso di cessione azienda e subingresso.

Nel caso si rendessero temporaneamente liberi posteggi del settore alimentare è prevista l'assegnazione degli stessi a soggetti autorizzati per il settore non alimentare, qualora nella graduatoria di spunta non siano presenti operatori del settore alimentare.

SCHEDA IDENTIFICATIVA FIERE N.1

DENOMINAZIONE:

FIERA MADONNA DELLE LACRIME

UBICAZIONE:

Piazzale Verdi, Viale De Gasperi, Piazzale Insurrezione, Via Matteotti, Piazza Garibaldi, Viale Filagno, Viale del Partigiano, Viale Oriano (sino ad intersezione di Via Libertà) con sviluppo nella zona antistante Luna Park nonché Piazza Manara e Via F.lli Galliari (limitatamente ai posteggi presenti alla data di aggiornamento del presente regolamento)

GIORNO DI SVOLGIMENTO:

Festa patronale (con aggiunta di un giorno domenicale precedente o antecedente la festa, come indicato nel calendario annuale)

CARATTERISTICHE:

Trattandosi di allestimento su nuova area fieristica decorrente dal 2017, la dislocazione ed il numero dei posteggi sono soggetti ad un periodo di sperimentazione triennale per la quale il Comune si avvale della collaborazione delle Associazioni di categoria per tendere alla maggiore qualificazione e valorizzazione della fiera. Al termine della sperimentazione, la definizione dell'organico, dei settori e delle tipologie merceologiche saranno deliberati dalla Giunta Comunale sentita la commissione consultiva di cui all'art. 4.

Si conferma la riserva di n.3 posteggi destinati ai produttori agricoli.

ORARI:

Operazioni di vendita: dalle ore 7,00 alle ore 22,00

Accesso e sistemazione delle attrezzature di vendita: dalle ore 6,00 alle ore 8,00.

Entro le ore 23,00 l'area deve essere sgombra.

SPUNTA GIORNALIERA:

Entro le ore 8,00 i concessionari di posteggio devono essere presenti.

L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati viene effettuata a partire dalle ore 8,30 secondo le modalità di cui all'art. 37 del regolamento.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI:

- L'attività di somministrazione e bevande è esclusa in Piazza Garibaldi, Via XXV Aprile, Via e Piazzetta Matteotti.
- Osservanza delle norme riguardanti l'utilizzo dei posteggi dei mercati di cui all'art.21 del regolamento.
- E' obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione (due giorni). L'operatore che utilizzi il posteggio per un solo giorno è ritenuto assente.
- Fatto salvo quanto indicato al comma 3 dell' art. 46, nei giorni di fiera è ammessa la presenza di un'area (da individuare) destinata ad esposizione di veicoli. Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di svolgimento della fiera, i soggetti interessati dovranno presentare domanda di concessione temporanea al Comando di Polizia Locale che disciplinerà la disposizione dei veicoli.
- E' facoltà dell'Amministrazione Comunale concedere aree limitrofe alla fiera (es. Via Grossi e Piazza Manara) da destinare ad enti e associazioni non commerciali per attività occasionali di cessione a fini solidaristici o di pubblicizzazione delle iniziative istituzionali.

SCHEDA IDENTIFICATIVA FIERE N. 2

DENOMINAZIONE:

FIERA DI NATALE

UBICAZIONE:

Centro Storico (si intende qualsiasi area all'interno del centro storico come definito nell'ambito della pianificazione commerciale)

GIORNO DI SVOLGIMENTO:

Vigilia di Natale (intera giornata)

CARATTERISTICHE:

Superficie complessiva	mq. 1.500
Superficie di vendita:	mq. 590
Posteggi.	n. 16
Settore alimentare	n. 6
Settore non alimentare	n. 9
Produttori agricoli	n. 1

ORARI:

Inizio operazioni di vendita: dalle ore 8,00 alle ore 21,00

Accesso e sistemazione delle attrezzature di vendita: dalle ore 7,00 alle ore 8,00

Entro le ore 22,00 l'area deve essere sgombra.

SPUNTA GIORNALIERA:

Entro le ore 8,00 i concessionari di posteggio devono essere presenti.

L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati viene effettuata a partire dalle ore 8,30 secondo le modalità di cui all'art. 37 del regolamento.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI:

- Osservanza delle norme riguardanti l'utilizzo dei posteggi dei mercati di cui all'art.21 del regolamento.
- Per il settore alimentare sono ammesse esclusivamente le specialità dolciarie e i prodotti di qualità come prodotti biologici, a km. 0, prodotti tipici locali.
- Per il settore non alimentare sono ammesse esclusivamente le tipologie merceologiche che includono i giocattoli, pelletteria, accessori di abbigliamento, profumeria, bigiotteria, articoli musicali e gadget, articoli e prodotti tipici dell'artigianato locale ed internazionale, fiori, libri, stampe e articoli da ricordo e da regalo.

INDICE

TITOLO I NORMATIVA GENERALE

Art.	pag.
1 Applicazione della normativa	2
2 Definizioni	2
3 Individuazione delle aree mercatali e delle fiere	2
4 Commissione consultiva	2
5 Competenze amministrative, di controllo e supporto logistico	4
6 Esercizio dell'attività	4
7 Autorizzazione su posteggi dati in concessione	4
8 Posteggi isolati o fuori mercato	5
9 Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante	5
10 Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione	5
11 Indirizzi in materia di orario	6
12 Festività e spostamento temporaneo del giorno di mercato o fiera	6
13 Tariffe per la concessione del suolo pubblico	6
14 Dimostrazione del titolo - Sostituzione temporanea del titolare - Validità delle presenze	7
15 Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati	7
16 Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e fiere	7
17 Trasferimento temporaneo del mercato o fiera	8

TITOLO II DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

Art.	pag.
18 Istituzione e ampliamento dei mercati	8
19 Concessione del posteggio - Durata	8
20 Dati e consistenza dei mercati	9
21 Utilizzo del posteggio	9
22 Dimensioni dei posteggi e domande di ampliamento	10
23 Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato	10
24 Scambio reciproco di posteggio	11
25 Messa a disposizione di aree private	11
26 Posteggi riservati ai produttori agricoli	11
27 Disciplina e modalità di assegnazione dei posteggi agli operatori che esercitano l'attività con il sistema del battitore	12
28 Revoca della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse	12
29 Posteggi temporaneamente liberi o comunque non assegnati - Spunta	12
30 Effettuazione di mercati straordinari	13
31 Mercati: rinvio alle schede identificative allegate	13

TITOLO III COMMERCIO ITINERANTE

Art.	pag.
32 Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante	13
33 Divieti	14

TITOLO IV FIERE E SAGRE

Art.	pag.
34 Istituzione delle fiere	14
35 Posteggi nelle fiere	15
36 Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni nelle fiere	16
37 Assegnazione dei posteggi non utilizzati	16
38 Fiere: rinvio alle schede identificative allegate	16

39	Sagre	17
40	Iniziative di carattere internazionale	17

**TITOLO V
ALTRE AREE E FORME DISTRIBUTIVE**

Art.		pag.
41	Produttori agricoli	17
42	Artigiani e mestieri ambulanti	17
43	Esercizio temporaneo o occasionale	17

**TITOLO VI
NORMATIVA IGIENICO – SANITARIA E ULTERIORI DISPOSIZIONI**

Art.		pag.
44	Normativa igienico – sanitaria	18
45	Indirizzi di prevenzione incendi	18
46	Circolazione all'interno delle aree di mercato e delle fiere e sagre e altre manifestazioni	19
47	Condotta dei venditori	19
48	Pubblicità dei prezzi	19

**TITOLO VII
VIGILANZA – SOSPENSIONE – REVOCA – DECADENZA E SANZIONI**

Art.		pag.
49	Vigilanza	20
50	Sospensione e revoca dell'autorizzazione – Decadenza delle concessioni	20
51	Sanzioni	20

**TITOLO VIII
NORME FINALI E DI RINVIO**

Art.		pag.
52	Indennizzo, rimborsi, responsabilità	21
53	Osservanza degli altri regolamenti comunali	21
54	Abrogazione delle norme	21
55	Norme di rinvio	21

ALLEGATI

Schede identificative dei mercati

1	– Mercato settimanale del sabato	22
2	– Mercatino del Centro	24
3	– Mercato settimanale Zona Nord	25

Schede identificative delle fiere

1	– Fiera Madonna delle Lacrime	26
2	– Fiera di Natale	27